

**Da:** Notiziario Absea  
**Inviato:** giovedì 31 marzo 2022 11:16  
**Oggetto:** Dogane - EUR1 - Nuove modalità di rilascio dall'1 aprile 2022  
**Allegati:** Circolare Absea n. 76.pdf; Allegato Circolare n. 76.pdf

L'Agenzia Dogane Monopoli, con la Circolare n. 12/ 2022, ha illustrato le nuove modalità di rilascio e controllo dei certificati di origine EUR1, EURMED e ATR, in vigore dall'1 aprile.

ABSEA - Circolare n. 76 -2022

A.B.S.E.A.  
Associazione Bolognese  
Spedizionieri ed Autotrasportatori  
Centro Direzionale - 40010 INTERPORTO (BO)  
Tel. 051 665.39.22 – fax 051 665.10.20  
dalle 8.30 alle 17.30



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

**Oggetto: Dogane – EUR1 – Nuove modalità di rilascio dall’1 aprile 2022 – Circolare ADM n.12/2022.**

Con la circolare indicata in oggetto l’Agenzia Dogane Monopoli ha illustrato le nuove modalità di rilascio e controllo dei certificati di origine EUR1, EURMED e ATR che entrano in vigore dall’1 aprile.

L’Agenzia spiega che dal 2021 è operativa la procedura digitalizzata per la richiesta e il rilascio dei certificati (Direttoriale prot.n. 23641/RU/2021) e che la previa vidimazione non sarà prorogata oltre la scadenza dello stato di emergenza sanitaria fissata al 31 marzo.

La richiesta potrà avvenire nei seguenti modi.

*Procedura ordinaria* – Attraverso la procedura ordinaria, indicando nella casella 44 della dichiarazione di esportazione l’apposito codice di cui alla Direttoriale sopra citata, il certificato si stampa e si porta all’ufficio doganale per la validazione con timbro e firma che nel caso di Controllo Automatizzato è immediata. Resta peraltro impregiudicata la facoltà per l’ufficio di accertare la sussistenza dei requisiti relativi al certificato anche prima del rilascio; inoltre vi è la piena responsabilità del dichiarante per la sussistenza dei requisiti e per l’immediata disponibilità della cd “dichiarazione dell’esportatore” con i documenti idonei a comprovare l’origine preferenziale dei prodotti da esportare.

*Procedura facilitata* – La procedura facilitata può essere richiesta esclusivamente dagli AEO titolari di autorizzazione di luogo approvato che manifestino e dimostrino specifiche e oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall’ufficio doganale (esempio percorrenza di oltre mezz’ora), oppure all’effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell’orario di operatività dell’ufficio. Le richieste vengono valutate dall’ufficio doganale in relazione alle effettive realtà locali, nonché alla frequenza e al numero di operazioni di esportazione effettuate nell’anno precedente. Con la procedura facilitata l’operatore stampa il certificato su un formulario in proprio possesso precedentemente validato con timbro e firma dall’ufficio doganale. La procedura viene inibita in caso di riscontrati abusi o irregolarità, ovvero vengano meno i requisiti necessari. L’ufficio provvede al censimento dell’operatore richiedente e valida, su richiesta dello stesso, giornalmente in via preventiva una congrua quantità di formulari rispetto alle reali esigenze. L’operatore è tenuto ad inserire nella dichiarazione di esportazione il codice documento nazionale 35YY e a restituire a fine giornata o al massimo il giorno successivo una copia (cd velina) dei formulari utilizzati, nonché quelli eventualmente non utilizzati.

*Procedura Full Digital* – Per le esportazioni verso la Svizzera potrà continuare ad essere utilizzata la procedura EUR1 Full Digital in vigore dall’1 marzo 2021.

L’Agenzia rammenta infine l’opportunità per gli esportatori di assumere lo status di esportatori autorizzati che consente l’attestazione dell’origine preferenziale dei prodotti tramite dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale.

**RIF. 76 – 2022**





L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DIREZIONE DOGANE**

**DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E DIGITAL TRANSFORMATION**

Prot. 138509/RU

Roma, 29 marzo 2022

## **CIRCOLARE N. 12/ 2022**

### **PROCEDURE DI RILASCIO E DI CONTROLLO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR.1, EUR.MED ED A.TR**

#### **PREMESSA**

Nell'attuale contesto geo-economico, la pandemia da Covid-19 ed il conflitto russo-ucraino in corso comportano significative ripercussioni sul commercio internazionale: ne deriva l'esigenza, nell'interesse pubblico, di continuare a dotare le imprese nazionali di strumenti idonei a fronteggiare la sfida dei mercati internazionali.

La presente ridefinizione delle procedure di rilascio e di controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED ed A.TR rientra in tale specifico obiettivo.

Com'è noto, il tema in questione è stato oggetto di interventi regolatori dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) finalizzati, da un lato, all'adeguamento delle procedure in uso alle disposizioni recate in materia doganale dal Regolamento 952/2013 (CDU), dall'altro, all'applicazione delle innovazioni rese possibili dalla tecnologia digitale.

Relativamente al primo dei suddetti profili, si richiama la nota della Direzione Dogane prot. n. 91956/RU del 26/07/2019 con la quale - alla luce della natura delle autorizzazioni a presentare le merci in luoghi diversi dalla dogana (procedura ordinaria presso luogo approvato) e dell'ampliamento a più categorie di operatori delle agevolazioni previste in materia di certificazione dell'origine preferenziale (esportatore autorizzato) - la semplificazione procedurale, introdotta con nota prot. n. 6305 del 30/05/2003 in materia di previdimazione dei certificati di circolazione in parola, è stata ritenuta non più attuale rispetto al mutato quadro normativo. Il termine per l'adeguamento alla procedura ordinaria di rilascio dei certificati di circolazione ivi indicato, com'è noto, è stato poi via via procrastinato <sup>(1)</sup> in relazione alle dichiarazioni dello stato di emergenza connesso alla pandemia da Covid-19, con la finalità di ridurre il rischio sanitario collegato alla presenza fisica degli operatori economici presso le sedi degli Uffici delle Dogane.

Per quanto attiene invece alle innovazioni tecnologiche, nell'ambito delle attività di digitalizzazione delle procedure doganali, ADM ha ottimizzato l'*iter* previsto per la richiesta

---

<sup>(1)</sup> Cfr. da ultimo, Circolare n.44/D del 29 dicembre 2021, consultabile sul sito internet ADM

ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR1, EUR.MED ed A.TR attraverso la digitalizzazione del relativo processo che, con esclusivo riferimento alle esportazioni verso la Confederazione Elvetica, in via sperimentale, dal 1° marzo 2021 è già operativo in modalità *full digital* <sup>(2)</sup>.

### **PROCEDURE DI RICHIESTA E DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR.1, EUR.MED ED A.TR**

L'utilizzo della procedura di digitalizzazione del processo relativo alla richiesta e al rilascio dei certificati di circolazione EUR1, EUR MED ed A.TR è stato reso obbligatorio già a decorrere dal 19 gennaio 2021, con evidenti benefici sia per gli operatori economici che per l'attività degli stessi Uffici delle Dogane.

Le modalità di applicazione della suddetta procedura digitalizzata sono state declinate nella Determinazione Direttoriale prot. n. 23641/RU del 21 gennaio 2021, anche con riferimento all'ipotesi di utilizzo della semplificazione procedurale della previdimazione dei certificati di cui si è detto sopra. Tenuto conto della fine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia, ADM non ritiene possibile prorogare ulteriormente l'utilizzo della medesima che, pertanto, non sarà più in uso a decorrere dal 1° aprile 2022.

Ciò premesso, si forniscono al riguardo le seguenti indicazioni.

La richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR1, EUR.MED ed A.TR continuerà ad avvenire in modalità obbligatoriamente digitale, secondo le procedure stabilite dalla Determinazione Direttoriale del 21 gennaio 2021 sopra richiamata.

Gli operatori economici potranno operare secondo le seguenti modalità:

- 1) procedura ordinaria;
- 2) procedura "facilitata";
- 3) procedura *full digital*.

Utilizzando la **procedura ordinaria**, il soggetto esportatore, direttamente o tramite suo rappresentante doganale, richiede il certificato di circolazione indicando nella casella 44 - sezione documenti della dichiarazione di esportazione – uno dei corrispondenti codici previsti dall'art. 3 della citata Determinazione Direttoriale. Dopo il download dei dati e la stampa del certificato, il medesimo viene presentato all'Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l'apposizione del timbro e della firma. In caso di controllo automatizzato (CA) dell'operazione, l'Ufficio delle Dogane provvede con immediatezza alla validazione del certificato medesimo.

---

<sup>(2)</sup> Cfr Circolare n. 13/2021 del 16 marzo 2021, consultabile sul sito internet ADM

Va da sé che resta impregiudicata la facoltà dell'Ufficio delle Dogane di accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali sottesi alla richiesta di rilascio del certificato, all'atto dell'operazione doganale o a posteriori, sulla base delle prescrizioni dettate dal circuito doganale di controllo (canale verde/canale blu).

Si rammenta che la richiesta di rilascio del certificato di circolazione, effettuata mediante l'inserimento nella casella 44 della dichiarazione di esportazione dell'apposito codice documento, comporta la piena assunzione di responsabilità in merito alla sussistenza dei presupposti e requisiti, previsti dai vigenti Accordi, che conferiscono il carattere di origine preferenziale unionale o dello *status* unionale alle merci esportate.

L'operatore economico (esportatore e/o il suo rappresentante), con l'utilizzo di uno dei codici previsti dall'articolo 3 della citata Determinazione Direttoriale, dichiara altresì sotto la sua responsabilità di essere in condizione di rendere immediatamente disponibili – in caso di richiesta dell'ufficio doganale in sede di controllo in linea o a posteriori – la cd. “dichiarazione dell'esportatore” e i documenti idonei a comprovare l'origine preferenziale unionale delle merci oggetto di esportazione.

Resta inteso che la mancata osservanza dei predetti obblighi, salve le eventuali ipotesi di responsabilità riconducibili all'articolo 76 del d.P.R. 445/00, possono comportare effetti anche sulla valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico eventualmente titolare dell'autorizzazione A.E.O.

La **procedura “facilitata”** si differenzia da quella ordinaria per il fatto che l'esportatore stampa il certificato su un formulario/modello tipografico in proprio possesso e che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane.

L'accesso a tale procedura è riservato ai soggetti A.E.O. che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall'Ufficio delle Dogane di esportazione (a titolo esemplificativo, un tempo di percorrenza di oltre mezz'ora), oppure all'effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell'orario di operatività dell'Ufficio medesimo.

Le manifestazioni di interesse degli operatori economici ad utilizzarla vengono valutate e calibrate dall'Ufficio delle Dogane di esportazione in relazione alle effettive realtà locali, nonché alla frequenza ed al numero delle operazioni di esportazione dai medesimi soggetti effettuate nell'anno precedente.

L'Ufficio delle Dogane inibisce l'utilizzo della procedura “facilitata” al soggetto esportatore in caso di riscontrati abusi o irregolarità commesse dal medesimo, ovvero qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti che ne abbiano consentito l'accesso o per effetto di mutate

esigenze che non ne giustificano il mantenimento, anche non strettamente riconducibili all'esportatore medesimo (es. una diversa organizzazione degli orari dell'Ufficio medesimo).

Sotto il profilo operativo, l'Ufficio delle Dogane provvede al censimento dell'operatore economico ammesso all'utilizzo della procedura in parola e, su richiesta del medesimo, valida giornalmente, in via preventiva, una quantità di formulari che risulti congrua rispetto alle reali esigenze del medesimo.

Per la verifica del corretto utilizzo della procedura "facilitata", l'esportatore economico censito è tenuto ad inserire nella dichiarazione di esportazione, oltre al codice documento previsto per la richiesta del certificato, il codice documento nazionale 35YY (già inserito nella TARIC). Il medesimo soggetto è inoltre tenuto - a fine giornata o, al massimo, entro il giorno seguente - a restituire una copia (cd. velina) dei formulari adoperati, unitamente a quelli eventualmente non utilizzati.

L'introduzione del suddetto elemento è altresì utile per l'analisi delle operazioni della specie, sulla cui base potranno essere apportare eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla procedura in parola.

La **procedura full digital**, invece, può essere al momento utilizzata limitatamente al progetto denominato "*EUR1 Full Digital*" che, dal 1° marzo 2021, in via sperimentale, si applica per la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 relativi ad operazioni di esportazione verso la Confederazione Svizzera, secondo le modalità declinate con Circolare n.13/2021 del 16 marzo 2021<sup>(3)</sup>.

Sulla base di accordi intercorsi tra ADM e l'Autorità doganale elvetica, la suddetta sperimentazione continuerà ad applicarsi sino al 28 febbraio 2023.

Per completezza di informazione si aggiunge infine, che, nell'ottica di una futura *full digital solution* - attualmente oggetto di studio e di valutazione da parte della Commissione UE - ADM ha già avviato interlocuzioni con l'Autorità doganale turca per una prossima completa digitalizzazione anche del certificato A.T.R.

È appena il caso sottolineare, infine, che le valutazioni sopra espresse in merito ai profili di responsabilità dell'operatore economico in caso di dichiarazioni irregolari o non veritiere in caso di utilizzo della "procedura ordinaria" valgono *mutatis mutandis* anche con riferimento a quella "facilitata" ed a quella "*full digital*".

---

<sup>(3)</sup> consultabile sul sito internet ADM

**CONCLUSIONI**


In primo luogo, si ritiene opportuno sottolineare ancora una volta che le semplificazioni consentite dallo *status* di esportatore autorizzato possono rivestire un ruolo di rilievo strategico, non solo nel caso di soggetti esportatori la cui attività prevalente sia di carattere commerciale ma anche nell'ipotesi di soggetti intermediari in dogana (rappresentanti). In tal senso, si ribadisce dunque l'auspicio - più volte espresso in precedenti provvedimenti - di una massima adesione, da parte degli operatori economici, al sistema della prova dell'origine della merce con dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale.

In secondo luogo, al fine di evitare pratiche di concorrenza sleale e per assicurare il buon andamento del mercato, si raccomanda agli operatori economici ed ai loro rappresentanti in dogana la scrupolosa osservanza delle condizioni previste per l'attestazione dell'origine delle merci ai fini del riconoscimento delle preferenze daziarie all'importazione nel Paese terzo accordista, ovvero dello *status* ai fini della libera pratica nel contesto dell'Unione doganale UE-Turchia.

Infine, per evitare che venga chiesto il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 anche nell'ipotesi in cui lo stesso non sia necessario in base all'accordo, si invitano Associazioni di categoria ed operatori economici a voler segnalare ogni eventuale caso di non accettazione, da parte dei Paesi terzi accordisti, delle dichiarazioni su fattura rilasciate da soggetti titolari dello *status* di esportatore autorizzato, affinché possano essere adottate le iniziative di competenza in sede eurounionale ai fini della migliore tutela degli interessi nazionali.

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E  
DIGITAL TRANSFORMATION

Il Direttore Centrale  
Laura Castellani

 LAURA CASTELLANI  
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI  
MONOPOLI  
29.03.2022 13:40:04 GMT+01:00

DIREZIONE DOGANE

Il Direttore Centrale *ad interim*

Firmato digitalmente da: ANDREA MARIA ZUCCHINI  
Data: 29/03/2022 13:11:49

